



Settore
Ambiente e Territorio
1ª Unità Operativa

Città di Milazzo

Prat. Ed. n°10831



CONCESSIONE EDILIZIA N° 35/2003

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza - registrata al protocollo generale al numero 4505 in data 27/01/2003 pervenuta al protocollo di settore in data 05/02/2003 al n. 1438 integrata in ultimo in data 13/03/2003 prot. di settore n. 2770 - presentata dalla Società RAFFINERIA DI MILAZZO S.C.p.A. con sede in Roma Via Antonio Bertoloni, 41 iscritta alla C.C.I.A.A di Roma n. 822358 ed al Tribunale di Roma Reg. Soc. n. 6723/95 con codice fiscale: 04966251003, rappresentata dall'ing. Paolo Parlato in qualità di direttore Generale, con la quale viene chiesto il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione di una nuova sezione di desolforazione benzine ed adeguamento esistente impianto FCC da eseguirsi all'interno dello stabilimento industriale sito in Milazzo C/da Mangiavacca, lavori meglio descritti e specificati nella relazione tecnica e negli elaborati grafici allegati all'istanza;

VISTA la nota prot. n. 65202 emessa il 30/10/2002 dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente servizio 7 - Ufficio Via che così recita: *"SI RITIENE: che l'intervento in questione non debba essere sottoposto alla procedura per il giudizio di compatibilità ambientale ex art. 5 D.P.R. 12/04/1996 e successive modifiche ed integrazioni. Prima dell'avvio dei lavori dovranno essere acquisite le autorizzazioni necessarie ai sensi del D.P.R. 203/88 e del D.P.R. 420/94 e successive modifiche ed integrazioni"*

VISTA la nota prot. 7021/166 emessa il 31/12/2002 dall'Assessorato Regionale Industria Servizio 2 su istanza della Raffineria di Milazzo S.C.p.A. con la quale viene resa l'autorizzazione delle opere richieste, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.P.R. 420/94, fatte salve eventuali autorizzazioni da parte di altre Amministrazioni e gli eventuali obblighi fiscali, di sicurezza ed ambientali;

VISTA l'attestazione di conformità alle prescrizioni attuative del Piano regolatore A.S.I. approvato con D.A. n. 557 del 26/07/2002 e D.A. n. 910 del 31.10.2002, apposta sugli elaborati progettuali da parte del consorzio A.S.I. in data 29 Gennaio 2003 con nota prot. n. 80/03 del 30 Gennaio 2003;

VISTA la nota prot. 0793 emessa il 05.02.2003 dal Corpo Regionale delle Miniere Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia;

VISTA la nota prot. n. 9870/02 del 25/02/2003 emessa dal Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile Ispettorato Regionale Sicilia;

VISTO il parere dell'Unità Operativa Igiene e Ambiente di questo Settore trasmesso con nota prot. 4495 del 30/04/2003 secondo il quale, per quanto attiene gli aspetti di competenza, il progetto di che trattasi è meritevole di approvazione prescrivendo: *1. il rispetto di quanto dettato dal Dipartimento Vigili del Fuoco – Ispettorato Regionale Sicilia; 2. il rispetto di quanto dettato dal Dipartimento Regionale dell'Industria – Servizio Risorse Minerarie ed Energetiche; 3. l'acquisizione di ogni eventuale ulteriore parere e/o autorizzazione, anche dal punto di vista igienico-sanitario, dai competenti Uffici;*

VISTA la dichiarazione resa dal progettista, ing. Antonio Boccardo il quale, *"...con riferimento alla realizzazione emarginata, dichiara che la stessa non varia la potenzialità degli impianti, né la qualità e quantità degli scarichi liquidi che sono inviati attraverso la rete fognaria di raffineria all'impianto di trattamento acque reflue; per quanto riguarda la previsione d'impianto acustico rientra nei limiti previsti dalle normative vigenti."*;

VISTO il progetto dei lavori, costituito da sette tavole oltre relazione a firma dell'Ing. Antonio Boccardo (C.F.:BCC NTN 53L17 D969G);

VISTO il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale reso in data 08/05/2003 che qui di seguito si riporta: *"Vista la nota prot. 9870/02 del 25/02/03 del Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile Ispettorato Regionale Sicilia ; Vista la legge Regionale 181/1981; Vista la dichiarazione resa dal progettista dell'Aprile 2003, con la quale dichiara che non varia la potenzialità degli impianti, né la qualità e quantità degli scarichi liquidi che sono inviati attraverso la rete fognaria di raffineria all'impianto di trattamento acque reflue e che per quanto concerne la previsione d'impatto acustico rientra nei limiti previsti dalla normativa vigente; Vista la nota dell'Assessorato Industria servizio 2 prot. 7021/166 del 31/12/2002 con la quale autorizza la società, per quanto di competenza, alla realizzazione delle opere richieste ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.P.R. 420/94; Vista la nota dell'Ass.to Regionale Territorio ed Ambiente servizio 7- Ufficio VIA prot. 65202 del 30/10/2002 con la quale si ritiene che l'intervento in questione non debba essere sottoposto alla procedura per il giudizio di compatibilità ambientale ex art. 5 D.P.R. 12/4/1996 e succ. modifiche ed integrazioni; visto il parere favorevole reso dall' U.O. Igiene ed ambiente in data 30.04.2003 con prescrizioni; vista l'attestazione di conformità al P.R.G. A.S.I. approvato con D.A. n. 557 del 26/07/2002 e D.A. n. 910 del 31/10/2002 apposta sugli elaborati progettuali in data 29/01/2003, si esprime, sotto il profilo edilizio ed urbanistico, parere favorevole"*;

VISTO il parere dell'Ufficio Igiene Pubblica del 17/05/2003, reso favorevole ai soli fini igienico sanitari anche alla luce dei pareri favorevoli espressi da altri enti;

VISTA la proposta motivata di provvedimento per rilascio concessione edilizia redatta dal responsabile del procedimento in data 19.05.2003;



VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 29/05/2003 con decisione n.25;



PRESO ATTO che dalla documentazione prodotta risulta che la Società ha titolo per ottenere la concessione edilizia, come comprovato dall'atto pubblico del 16/12/1996, in Notaio Castellini da Roma rep. 51974 registrato a Roma il 27/12/1996 al n. 9644 trascritto all'ufficio del Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di Messina il 15/01/1997 ai n.ri 1023/945;

VISTO il P.R.G. del Comune approvato con prescrizioni, dall'Assessore Regionale Territorio ed Ambiente con decreto n. 958/89 del 24.7.1989;

VISTO il Decreto dell'Assessore per il Territorio ed Ambiente n. 434 del 9 Giugno 1993 che ha approvato modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.;

2) VISTO che l'area oggetto dell'intervento ricade nel P.R. "A.S.I.";

VISTO il Piano Regolatore A.S.I. approvato con D.A. n. 557 del 26/07/2002 e D.A. n. 910 del 31/10/2002;

VISTE le norme generali per l'igiene del lavoro emanate con D.P.R. 19.3.1956 n. 303;

VISTE le LL. RR. 31.3.1972 n. 19 e 26.5.1973 n. 21;

VISTE le leggi 17.8.1942 n. 1150 e 06.08.1967 n. 765 e successive modifiche;

VISTA la legge 28.01.1977 n. 10;

VISTA la L. r. 27.12.1978 n. 71;

VISTA la L.28.02.1985 n.47;

VISTA la L.R. 10.08.1985 n.37;

VISTA la L.R.181/81;

VISTO il D.P.R. del 24/05/1988 n.203;

VISTA la L.R. 31/05/1994 n.17;

3) VISTA la legge n.142 dell'08/06/1990 recepita con modifiche dalla L.R. n.48 dell'11/12/1991;

VISTA la L.R. 07.09.1998 n.23;

VISTA la normativa vigente in materia;

VISTO il fascicolo d'Ufficio;

DA' CONCESSIONE

alla "Raffineria di Milazzo S.C. p.A.", con sede legale in Roma , Via Antonio Bertoloni n.41, iscritta al Registro delle Imprese - Tribunale di Roma al n. 6723/95, con codice fiscale 04966251003, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, per la realizzazione di una nuova sezione di desolfurazione benzine e l'adeguamento dell'esistente impianto FCC, all'interno dello stabilimento industriale sito in Milazzo C/da Mangiavacca, con le prescrizioni di cui ai pareri sopra citati.



Per il resto i lavori dovranno essere eseguiti in conformità al progetto costituito da sette tavole oltre relazione, che si allegano in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

La concessione edilizia anzidetta è soggetta alle prescrizioni che seguono alle quali la ditta titolare è tenuta ad uniformarsi:

ART. 1 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLA DITTA

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni di leggi e di regolamenti in vigore. I lavori stessi devono essere eseguiti così come previsti e per la destinazione d'uso indicata nel progetto approvato.

Il presente atto di concessione deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro, a disposizione degli Organi di controllo sino ad avvenuta ultimazione dell'opera.

Nel cantiere deve essere affissa, in vista al pubblico, una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:

- il nome e cognome della ditta concessionaria;
- il nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori;
- la data ed il numero della presente concessione;
- la ditta o le ditte esecutrici dei lavori;
- la destinazione d'uso e le unità immobiliari consentite;
- la ditta o le ditte esecutrici dell'impianto o degli impianti e, qualora sia previsto il progetto, il nome e cognome del progettista dell'impianto o degli impianti.

Prima di avanzare domanda di abitabilità o d'uso dell'immobile o di sue parti la ditta titolare della concessione deve presentare, ove occorra, il certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando dei VV. F e tutti gli altri atti e documenti previsti da vigenti norme legislative e regolamentari.

La ditta stessa è tenuta all'osservanza delle leggi 10.5.1976 n. 319 e successive modifiche e regolamenti di attuazione per la tutela delle acque dall'inquinamento; 09.01.1991 n. 10 recante norme in materia di contenimento del consumo energetico negli edifici e relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 26.08.1993 n. 412; 13.7.1966 n. 615 e successive modifiche e regolamenti di attuazione contro l'inquinamento atmosferico; 31.3.1968 n. 186 per la rispondenza degli impianti elettrici alle norme di prevenzione infortuni; 9 Gennaio 1989 n. 13 per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati e relativo decreto contenente le prescrizioni tecniche (D.M. LL.PP. 14.6.1989 n. 236); 5 Marzo 1990 n.46 per la sicurezza degli impianti e relativo regolamento di attuazione (DPR n.477/1991).

Prima dell'avvio del cantiere, nel caso in cui lo stesso comporti l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, è necessario che la ditta avanzi preventivamente al Comune - Settore Ambiente e Territorio - apposita istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione prevista dal quarto comma dell'art. 1 del D.P.C.M. 01.03.1991 relativa ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

La ditta durante i lavori è tenuta alla piena e completa osservanza della D. L. 14.8.1996 n. 494, in materia di attuazione della direttiva 92/57/ CEE concernenti le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

Infine la ditta concessionaria è tenuta alla piena e completa osservanza delle L. 5.11.1971 n. 1086 relativa alle norme tecniche per la disciplina delle opere in c.a., della legge 02.02.1974 n.64, riguardante le costruzioni in zone sismiche, provvedendo a tutti gli adempimenti da esse previste.



In particolare la Ditta è tenuta a presentare a questo Comune prima dell'inizio lavori autorizzazione di cui al D.P.R. 203/88 e successive modifiche ed integrazioni.

- Prima dell'avvio delle opere strutturali copia del progetto urbanistico allegato al provvedimento di cui all'art. 18 della legge n°64/1974, per la verifica di rispondenza;



ART.2 - TERMINI DI INIZIO E FINE LAVORI

La presente concessione ha la validità di 365 giorni entro cui i lavori devono essere iniziati. I lavori medesimi devono essere completati entro 1095 giorni dal loro inizio, salvo quanto diversamente disposto dalle autorizzazioni rilasciate dai competenti enti e di cui è fatto obbligo alla ditta di munirsi.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni con le quali la concessione sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati improrogabilmente entro il termine sopra previsto.

Parimenti comporta la decadenza della concessione la eventuale sospensione dei lavori dopo il loro inizio per un periodo continuativo superiore a 365 giorni.

Qualora i lavori non vengano ultimati entro il termine stabilito e li si voglia completare, la ditta concessionaria è tenuta a presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione ovvero l'autorizzazione per il completamento dell'opera.

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal concessionario con lettera raccomandata A.R. nella quale è obbligatorio indicare anche gli estremi identificativi del Direttore dei Lavori e l'Impresa assuntrice degli stessi, che devono sottoscrivere per accettazione. Parimenti deve essere denunciata la data di ultimazione dell'opera o la sua eventuale sospensione.

Entro 15 giorni dall'inizio dei lavori la ditta dovrà far pervenire una dichiarazione del D.L. contenente la elencazione delle opere già eseguite, con allegata documentazione fotografica, anch'essa sottoscritta e datata dal direttore dei lavori.

Per ultimazione dei lavori si intende il completamento integrale di ogni parte del progetto confermato con la presentazione della domanda di autorizzazione di abitabilità o di agibilità.

ART. 3 - CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE

La presente concessione non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi all'immobile realizzando. Essa, inoltre, non assorbe tutte quelle altre autorizzazioni nulla-osta, etc., che le leggi ed i regolamenti vigenti prevedono per la realizzazione di opere e dei servizi ad esse inerenti. Autorizzazioni delle quali la ditta concessionaria dovrà tempestivamente munirsi.

ART. 4 - CONDIZIONI GENERALI

La ditta concessionaria è tenuta alla osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia edilizia, di igiene e di polizia locale, che, anche se qui non espressamente riportate, si intendono richiamate e vincolati. In particolare:

a) Le vie e gli spazi pubblici adiacenti alle fabbriche devono rimanere sgombre e devono essere osservate le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e cose, nonché ad eliminare incomodi che i terzi possono risentire dalla esecuzione;



- b) Il luogo destinato all'opera deve essere chiuso con assiti lungo i lati prospicienti le vie e gli spazi pubblici;
- c) l'eventuale contrazione di spazi pubblici, deve essere autorizzata dal Comune. Le aree così occupate devono essere restituite a lavoro ultimato o anche prima a semplice comunicazione del Comune nel primitivo stato. I lavori di riduzione in pristino sono soggetti a controllo dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- d) qualora durante il corso dei lavori venissero incontrati manufatti per servizi pubblici deve essere usata ogni cautela per non danneggiarli e deve essere dato immediato avviso agli Enti preposti, per i provvedimenti del caso;
- e) Gli assiti di cui alla lettera b) e gli altri ripari devono essere dipinti a strisce bianche e nere inclinate a 45 gradi per tutta la loro altezza. Gli stessi devono essere muniti di luce rossa di segnalazione da mantenersi accesa dal tramonto al levar del sole. Le luci devono essere collocate in modo da segnalare il recinto o il riparo su cui sono collocate.

ART. 5 - OBBLIGHI

La ditta titolare della concessione, il direttore dei lavori ed il titolare dell'impresa, sono responsabili, nei limiti delle leggi vigenti e ciascuno per la parte di sua competenza, all'osservanza delle norme generali e di regolamenti e delle modalità esecutive specificate nella presente concessione.

Il Comune si riserva la facoltà di chiedere i contratti di appalto e di prestazione di opera, regolarmente registrati.

ART. 6 - ACQUA POTABILE E SCARICO FOGNANTE

Si fa espresso obbligo di posizionare i contatori degli impianti idrici centralizzandoli in unico sito facilmente ispezionabile ed accessibile in ogni parte e tempo al personale di sorveglianza ed ai letturisti. Detti contatori debbono essere chiusi in apposita cassetta posta incassata sul lato esterno dei muri perimetrali.

Gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, possono procedere all'utilizzazione dell'acqua ai fini domestici solo dopo che essa è stata dichiarata potabile dal competente Ufficio d'Igiene.

Gli stessi devono tassativamente provvedere alla installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti, preventivamente approvati dal Comune, per la misura e la portata delle acque prelevate.

La ditta concessionaria è tenuta a munirsi della necessaria autorizzazione allo scarico fognante da rilasciarsi da parte di questo Comune. Si avverte che senza la predetta autorizzazione non potrà essere concessa l'autorizzazione di abitabilità del fabbricato.

MILAZZO, LI' 12 GIU. 2003

IL DIRIGENTE

Ing. Giuseppe ANDALORO



MUNICIPALITÀ DELLA CITTÀ DI MILAZZO
UFFICIO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio
di questo Comune il 15-6-03 al 28-6-03

senza opposizioni

Milazzo, il 30-6-03

IL MESSO NOTIFICATORE

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI MILAZZO
UFFICIO MESSI COMUNALI
RELATA DI NOTIFICA

N°..... registro delle notifiche.

Il sottoscritto messo comunale dichiara di aver notificato
oggi un esemplare del presente atto al

Signor RAFFINERIA di Milazzo S.p.A.

mediante consegna a mani di Avv. Giuseppe Fleres

Responsabile relazione esterne

Milazzo, il 6-7-03

IL CONSEGNATARIO

IL MESSO NOTIFICATORE

IL MESSO NOTIFICATORE

Fleres Giuseppe